



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " NEWTON-PERTINI "

Liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate -Liceo Scientifico Sportivo
-Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale -Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica , Informatica, Chimica, materiali e biotecnologie
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing-Sistemi Informativi Aziendali -Turismo
Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy



Via Puccini, 27 – 35012 Camposampiero (Padova) – tel. 049.5791003 – tel. 049.9303425
c.f. 92127840285 - e-mail: pdis01400q@istruzione.it – pdis01400q@pec.istruzione.it - www.iis-newton.gov.it

Comunicato n. 478

Camposampiero, 19/03/2020

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
All'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo
Alla Provincia di Padova
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Padova
Al Sindaco del Comune di Camposampiero
A tutto il personale dell'Istituto
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
All'Albo
Sito

Oggetto: Chiusura dell'Istituto sabato 21/03/2020 e sabato 28/03/2020.

La Dirigente scolastica

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il calendario scolastico della Regione Veneto a.s. 2019/2020;

CONSIDERATO che nei giorni richiesti le attività didattiche in presenza sono sospese e non sono previste attività collegiali in presenza;

VISTO il DPCM 11/03/2020, pubblicato su G.U. n. 64 dell'11/03/2020, recante ulteriori misure per il contrasto e contenimento della diffusione di COVID-19;

VISTO in particolare l'art. 1 n. 6, a norma del quale *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

RILEVATO che il provvedimento emergenziale decorre dal 12 marzo 2020 con efficacia fino al 25 marzo 2020 (art. 2);

VISTA la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (registrata Corte dei conti in data 12/03/2020 - n. 446), recante *"indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

CONSIDERATO che per effetto del DPCM 8/03/2020, risulta vigente la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020;

VISTA la direttiva n. 02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede il "ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa"

ATTESA per altro verso la concomitante raccomandazione di "limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari", al fine di contenere il più possibile gli spostamenti nel territorio di riferimento, fosse pure per ragioni lavorative;

VISTO il D.L. 17/03/2020 n. 18;

VISTA la nota 392 MI del 18/03/2020

SENTITO il personale ATA;

SENTITA la DSGA;

SENTITO il Presidente del consiglio d'Istituto

Dispone

la chiusura completa dell'istituto nei seguenti giorni:

- **Sabato 21/03/2020**
- **Sabato 28/03/2020**

Gli assistente tecnici, i docenti inidonei utilizzati in altri compiti e gli assistenti amministrativi in servizio nei giorni suddetti, opereranno in modalità di lavoro agile (a distanza).

Quando non coinvolti nei turni del contingente minimo, né in eventuale regime di lavoro agile, né in ferie o recupero, gli altri dipendenti sono collocati in "Assenza per causa di forza maggiore", salvo successiva individuazione del relativo titolo giuridico di "copertura", come sarà definito da disposizioni cogenti e giuridicamente fondate che le sovraordinate Autorità vorranno emanare in proposito, e fatta salva la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 323 del 10.3.2020, la quale recita che "dopo che il Dirigente Scolastico, abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2 c.c.)", nonchè che "la norma di cui all'art 1256 c.2 c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio".

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Chiara Tonello



firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93